



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 24 marzo 2022
(OR. en)**

7585/22

CCG 20

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	24 marzo 2022
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2022) 115 final
Oggetto:	RESOCONTO ANNUALE DELLA COMMISSIONE sulle relazioni annuali d'attività degli Stati membri sui crediti all'esportazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1233/2011

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 115 final.

All.: COM(2022) 115 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 24.3.2022
COM(2022) 115 final

RESOCONTO ANNUALE DELLA COMMISSIONE

**sulle relazioni annuali d'attività degli Stati membri sui crediti all'esportazione ai sensi
del regolamento (UE) n. 1233/2011**

1. Introduzione:

Il presente resoconto annuale della Commissione sulle attività di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico svolte nell'Unione europea nel 2020 si basa sulle informazioni fornite dagli Stati membri nelle rispettive relazioni annuali d'attività per il periodo di rendicontazione.

Il resoconto è elaborato a norma del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE.

All'allegato I, il regolamento (UE) n. 1233/2011 prevede che gli Stati membri presentino alla Commissione una relazione annuale d'attività per accrescere la trasparenza a livello dell'Unione. Nelle rispettive relazioni gli Stati membri forniscono informazioni in merito ad attività e passività, indennizzi pagati e recuperi, nuovi impegni, esposizioni, premi applicati e passività contingenti alle quali possono dare luogo le attività di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, ma anche sul modo in cui i rischi ambientali, che possono comportare altri rischi pertinenti, sono presi in considerazione nelle attività di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico delle loro agenzie di credito all'esportazione (ACE). I rischi pertinenti comprendono i rischi connessi ai mutamenti climatici, i rischi finanziari, i rischi sociali e per i diritti umani, e i rischi di corruzione. La Commissione elabora a sua volta un resoconto annuale destinato al Parlamento europeo, basato su tali informazioni e comprendente una valutazione del rispetto da parte delle ACE degli obiettivi e obblighi dell'Unione europea.

Il presente resoconto riguarda le attività di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ai sensi del regolamento (UE) n. 1233/2011 e in quanto tale non contempla né le operazioni di credito all'esportazione a breve termine, alle quali si applica la comunicazione della Commissione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine, né le attività svolte da talune ACE al di fuori dell'ambito delle attività di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.

La Commissione ha preso atto della risoluzione adottata il 2 luglio 2013 dal Parlamento europeo sul primo resoconto annuale della Commissione (2012/2320(INI)).

La Commissione ha richiamato in particolare l'attenzione degli Stati membri sulle raccomandazioni contenute in tale risoluzione, come ad esempio la raccomandazione al gruppo di lavoro sui crediti all'esportazione del Consiglio e alla Commissione di consultare il servizio europeo per l'azione esterna in merito all'ulteriore sviluppo della metodologia di rendicontazione per le relazioni annuali d'attività, nota come modello di elenco di controllo.

L'anno 2020 è il primo periodo di rendicontazione in cui il resoconto della Commissione è elaborato sulla base di un nuovo modello di elenco di controllo. La Commissione ha preparato il modello di elenco di controllo riveduto in risposta a una decisione della Mediatrice europea del 3 dicembre 2018 nel caso 212/2016/JN, concernente l'adeguatezza del resoconto annuale della Commissione europea sulle agenzie di credito all'esportazione. La Mediatrice europea ha raccomandato in particolare che la Commissione instauri un dialogo con gli Stati membri e gli altri portatori di interessi nell'intento di migliorare il modello utilizzato dagli Stati membri per compilare le relazioni sulle agenzie di credito all'esportazione. La Mediatrice europea ha

raccomandato inoltre che la Commissione, da parte sua, migliori il contenuto di analisi e valutazione dei resoconti annuali sulle agenzie di credito all'esportazione presentati al Parlamento europeo.

Nel rivedere il modello di elenco di controllo, la Commissione ha rispettato l'impegno assunto nei confronti della Mediatrice di attuare le sue raccomandazioni. Il risultato è l'esito di consultazioni con le organizzazioni della società civile, il Consiglio, il Parlamento e il servizio europeo per l'azione esterna nel 2019-2020. Nel nuovo modello di elenco di controllo migliorato sono richieste informazioni più dettagliate e specifiche alle agenzie di credito all'esportazione degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda gli obblighi degli Stati membri di rispettare la salvaguardia dei diritti umani, del clima e dell'ambiente nel fornire sostegno pubblico per i crediti all'esportazione.

2. Relazioni annuali d'attività pervenute per l'anno civile 2020

Venti Stati membri hanno concesso crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ai sensi del regolamento (UE) n. 1233/2011 nel 2020 e hanno presentato una relazione annuale d'attività per l'anno civile 2020: Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia.

La Grecia ha presentato una relazione, benché durante l'anno di rendicontazione non abbia concesso crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ai sensi del regolamento (UE) n. 1233/2011.

Gli altri sei Stati membri (Bulgaria, Cipro, Irlanda, Lettonia, Lituania e Malta) hanno confermato di non avere concesso crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico ai sensi del regolamento (UE) n. 1233/2011 durante l'anno di rendicontazione e pertanto non hanno presentato una relazione.

Tutti gli Stati membri che hanno presentato una relazione hanno utilizzato il modello di elenco di controllo riveduto. Alcuni Stati membri hanno collegato le informazioni presentate nelle rispettive relazioni a informazioni pubblicamente disponibili, quali relazioni annuali e politiche di dovuta diligenza.

Le ACE hanno status giuridici diversi e nel caso di alcuni Stati membri i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico sono concessi da una compagnia di assicurazione o da un istituto finanziario che opera nell'ambito di un mandato pubblico. In tal caso, le relazioni annuali d'attività riguardano ovviamente solo le attività di credito all'esportazione svolte da tali imprese nel settore pubblico, che sono separate dalle attività nel settore privato.

3. Analisi delle relazioni annuali d'attività

a) Informazioni generali

Nel 2020, venti Stati membri dell'Unione europea hanno erogato sostegno pubblico ai sensi del regolamento (UE) n. 1233/2011, rientrando nell'ambito di applicazione dell'accordo dell'OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.

Tutti i venti Stati membri sono fornitori di copertura pura, ossia concedono garanzie o assicurazioni sui crediti all'esportazione. In aggiunta alle loro attività di copertura pura, tredici Stati membri (Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Finlandia e Svezia) hanno fornito sostegno finanziario pubblico, ossia finanziamenti diretti o rifinanziamenti di prestiti commerciali per operazioni di credito all'esportazione, o interventi sul tasso di interesse, offerti solo da alcuni Stati membri. Alcuni Stati membri hanno offerto aiuti legati.

La struttura organizzativa delle operazioni di credito all'esportazione non è uniforme. I programmi di credito all'esportazione sono gestiti da oltre ventisei organismi all'interno dell'UE: amministrazioni pubbliche, agenzie governative o filiali di società private operanti nell'ambito di un mandato pubblico e sotto la sorveglianza del governo (cfr. i dettagli nell'allegato). Gli Stati membri che offrono una combinazione di varie forme di sostegno pubblico di solito hanno più di un'ACE, in particolare per rispettare la separazione tra attività bancarie e assicurative, o delegano una parte delle loro attività a una società privata.

Gli orientamenti dell'OCSE garantiscono l'armonizzazione delle pratiche e dei parametri di sottoscrizione nel campo dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per quanto riguarda un numero crescente di tematiche, anche se ovviamente, nell'ambito di questo quadro e nel rispetto del regolamento, i governi e le ACE nazionali godono di un margine di manovra per definire i propri programmi. I tipi di prodotto offerti e i relativi termini e condizioni di conseguenza variano da ACE ad ACE all'interno dell'Unione. Spesso gli Stati membri aggiungono al quadro normativo dell'UE ulteriori requisiti nazionali (ad es. norme relative al contenuto nazionale) con conseguenti differenze per quanto riguarda le condizioni offerte per un dato prodotto, nonché i progetti ammissibili per il sostegno all'interno dell'Unione.

I prodotti offerti dipendono anche dalle caratteristiche di ciascuna economia nazionale e dalle priorità delle politiche nazionali. Alcuni Stati membri hanno messo a punto programmi settoriali, ad esempio per la costruzione aeronautica (ad es. la garanzia incondizionata per gli Airbus) e navale (finanziamento pubblico). Ciò può rispecchiare le diverse intese settoriali nel quadro dell'accordo OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, in cui alcune condizioni sono adattate alle esigenze specifiche di determinate industrie. Alcune ACE inoltre offrono programmi personalizzati per PMI o per progetti sostenibili e più di recente regimi specifici per l'emergenza COVID, che possono rispecchiare accordi temporanei tra i partecipanti all'accordo OCSE in merito a condizioni alternative per più operazioni con caratteristiche comuni, mediante linee comuni a norma degli articoli da 56 a 61 dell'accordo.

b) Volume del sostegno pubblico

Le relazioni annuali d'attività forniscono informazioni finanziarie pertinenti circa il sostegno pubblico concesso dalle ACE, in conformità dei quadri legislativi nazionali e delle organizzazioni dei rispettivi Stati membri. La Commissione non ha osservazioni da formulare sugli aspetti finanziari delle relazioni annuali d'attività 2020, lasciando impregiudicate le prerogative delle istituzioni degli Stati membri che esercitano la sorveglianza dei programmi nazionali di credito all'esportazione.

Per il sostegno pubblico sotto forma di copertura pura, la tabella seguente illustra l'esposizione aggregata al rischio nominale al 31 dicembre 2020 indicata per i maggiori fornitori nell'Unione europea:

Tabella 1. Sostegno pubblico sotto forma di copertura pura nel 2020 (in milioni di EUR) Principali contributori dell'UE in funzione dell'esposizione aggregata al rischio nominale	
<i>Totale indicato nell'UE</i>	361 585
Germania	85 022
Francia	59 635
Italia	58 991
Danimarca	46 833
Svezia	32 010

Per il sostegno finanziario pubblico, la tabella seguente illustra il valore nominale del portafoglio prestiti che beneficia di sostegno pubblico al 31 dicembre 2020 indicato per i maggiori fornitori nell'Unione:

Tabella 2. Sostegno pubblico sotto forma di sostegno finanziario pubblico nel 2020 (in milioni di EUR) Principali contributori dell'UE in funzione del valore nominale del portafoglio prestiti che beneficia di sostegno pubblico	
<i>Totale indicato nell'UE</i>	85 226
Italia	37 317
Germania	14 768
Francia	12 648
Finlandia	7 561
Svezia	6 904

c) Descrizione dei rischi ambientali

L'OCSE ha una tradizione di lunga data di scambio di informazioni e condivisione di buone pratiche sulle modalità di gestione dei rischi associati al sostegno pubblico. I membri dell'OCSE, tra cui la maggior parte degli Stati membri dell'UE, hanno concluso una serie di accordi sotto forma di raccomandazioni dell'OCSE riguardanti misure per affrontare i potenziali impatti ambientali e sociali dei progetti e altri rischi pertinenti.

La raccomandazione dell'OCSE sugli approcci comuni ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e al dovere di diligenza ambientale e sociale stabilisce principi comuni per la dovuta diligenza ambientale intesa a individuare e affrontare i potenziali impatti e rischi ambientali relativi alle domande di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. La raccomandazione è ben consolidata e si basa principalmente sulle norme della Società finanziaria internazionale (International Finance Corporation) in materia di prestazioni ambientali e sociali (le norme in materia di prestazioni dell'IFC), gli orientamenti del gruppo della Banca mondiale per l'ambiente, la salute e la sicurezza (gli orientamenti EHS) e le politiche di salvaguardia della Banca mondiale e le norme della Banca mondiale in materia ambientale e sociale. La raccomandazione è stata oggetto di revisioni periodiche da parte dei suoi aderenti, la più recente nel 2016.

La raccomandazione riguarda questioni ambientali fondamentali, comprendendo fra l'altro emissioni atmosferiche (ad es. emissioni di gas a effetto serra), acque reflue, rumore, vibrazioni, efficienza delle risorse (ad es. conservazione di materie prime, energia e acqua), gestione dei rifiuti, gestione di materiali pericolosi e sicurezza, terreni contaminati, impatti su servizi ecosistemici, protezione e conservazione della biodiversità, gestione sostenibile delle risorse naturali viventi e considerazioni in materia di cambiamenti climatici; sono compresi anche i requisiti per la preparazione e la risposta alle emergenze, affinché il titolare del progetto sia in grado di rispondere a situazioni accidentali ed emergenziali in maniera adeguata per prevenire e mitigare impatti ambientali e sociali. La raccomandazione è stata adottata e attuata da tutte le venti ACE dell'UE che hanno presentato relazioni, in quanto quadro di riferimento pertinente a sostegno delle decisioni sull'erogazione di sostegno pubblico.

Le politiche di dovuta diligenza e le procedure di valutazione del rischio delle ACE dell'UE, talvolta pubblicate sui rispettivi siti web, di conseguenza sono basate in larga misura sulla raccomandazione dell'OCSE sugli approcci comuni, anche se tale raccomandazione non svolge un ruolo esclusivo e le politiche sono elaborate anche tenendo conto di altre norme internazionali e dell'acquis dell'UE. Le procedure di valutazione ex ante condotte nell'Unione di norma dipendono dal tipo, dalle dimensioni e dalla categoria di una data domanda: la valutazione sarà più o meno intensa in base al livello del rischio e/o alle dimensioni del progetto. Nel corso di tali valutazioni, i rischi sono individuati, classificati e valutati e possono ripercuotersi sull'ammissibilità al sostegno.

Tutti e venti gli Stati membri che erogano sostegno pubblico riferiscono di rispettare la raccomandazione dell'OCSE sugli approcci comuni e la sua dimensione ambientale, che è parte integrante dei loro sistemi di dovuta diligenza e gestione del rischio nonché del loro processo decisionale.

Tutti gli Stati membri che applicano la raccomandazione dell'OCSE sugli approcci comuni hanno confermato di avere esaminato tutte le domande di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico nell'intento di individuare se fosse opportuno effettuare un riesame ambientale. A norma della raccomandazione, le ACE sono tenute a classificare tali domande, a seconda del potenziale impatto ambientale negativo, in tre categorie di rischio: alto (categoria A), medio (categoria B) o basso (categoria C). Di fatto molti Stati membri riferiscono di applicare la raccomandazione in modo più ampio rispetto al suo ambito di applicazione, comprendendo la classificazione di tutte le operazioni, anche quelle per le quali la loro quota è inferiore a 10 milioni di DSP, che in linea di principio non rientrerebbero nella fase di esame.

Gli Stati membri hanno riferito che una valutazione di impatto ambientale e sociale è stata effettuata a norma dell'articolo 18 della raccomandazione dell'OCSE sugli approcci comuni per tutte le operazioni oggetto di un impegno definitivo assunto da un'ACE e classificate come progetti di categoria A che possono avere impatti ambientali negativi significativi.

Per le operazioni associate a progetti di categoria B che possono avere impatti ambientali negativi non significativi, gli Stati membri riferiscono che i soggetti richiedenti sostegno pubblico hanno sempre fornito informazioni sufficienti in merito ai pertinenti impatti ambientali del progetto a norma dell'articolo 19 della raccomandazione dell'OCSE sugli approcci comuni.

Prima di prendere la decisione di erogare sostegno pubblico a favore di progetti di categoria A o B che possono avere un impatto ambientale negativo, le ACE hanno riferito di avere sempre valutato le informazioni derivanti dall'analisi e dall'esame delle operazioni. Le informazioni

pertinenti erano contenute nelle relazioni delle valutazioni di impatto ambientale e sociale e raccolte anche tramite i moduli di domanda e i questionari delle ACE, ricerche a tavolino, visite in loco, ricerche svolte da consulenti esterni e contatti diretti con i richiedenti.

Le pratiche di dovuta diligenza riportate da tutti gli Stati membri che erogano sostegno pubblico inoltre comprendono, ove necessario, la definizione, all'atto della decisione di finanziamento, di misure di mitigazione legate alle condizioni contrattuali e il monitoraggio nel corso del tempo per garantire il rispetto delle norme e, se del caso, l'applicazione delle misure di mitigazione. Questo garantisce che le norme pertinenti per l'impegno definitivo siano rispettate nel corso del tempo. In caso di non conformità, le ACE possono revocare il sostegno o rifiutare l'indennizzo.

Nel 2020 sette Stati membri hanno individuato casi di non conformità durante la fase di valutazione o monitoraggio. In un caso la non conformità si riferisce all'impossibilità di effettuare una visita in loco, mentre gli altri casi sono considerati come inadempienze minori, essenzialmente il mancato rispetto dei termini per fornire informazioni o presentare relazioni.

Gli Stati membri riferiscono di essere attenti a garantire che le rispettive ACE operino con la massima trasparenza possibile, rispettando nel contempo la riservatezza che potrebbe essere necessaria per le operazioni commerciali. Secondo la raccomandazione dell'OCSE sugli approcci comuni, la procedura armonizzata in tutte le ACE dell'UE consiste nella divulgazione al pubblico di informazioni dettagliate per i progetti che potrebbero avere impatti ambientali o sociali negativi a causa delle loro caratteristiche. Le ACE hanno riferito di divulgare sempre tutte le informazioni richieste a norma degli articoli 39 e 41 della raccomandazione, vale a dire informazioni ex ante pertinenti per i progetti di categoria A, e informazioni ex post dopo l'impegno definitivo per tutti i progetti di categoria A e B sostenuti, mediante pagine dedicate nei rispettivi siti web, di cui alla tabella 3.

Va notato che nel suo sito web (<https://www.oecd.org/trade/topics/export-credits/environmental-and-social-due-diligence/>) l'OCSE fornisce informazioni in materia di dovuta diligenza ambientale e sociale, incluse indagini sulle pratiche dei membri e informazioni aggregate sui progetti di categoria A e B sostenuti; fa riferimento anche alle pagine web delle ACE pertinenti per la divulgazione al pubblico delle informazioni (<https://www.oecd.org/trade/topics/export-credits/documents/links-environment-social-due-diligence.pdf>). La tabella 3 fornisce i link pertinenti per le ACE dell'UE.

Tabella 3. Link a siti web pertinenti ai fini della dovuta diligenza ambientale e sociale	
<i>Paese</i>	<i>Divulgazione al pubblico relativa a progetti di categoria A e B, con informazioni aggiuntive sulle pratiche di dovuta diligenza ambientale e sociale</i>
Austria	https://www.oekb.at/en/export-services/about-oekb-export-services/environmental-and-social-aspects/projects-after-commitment.html
Belgio	https://credendo.com/en/about-credendo/credendo-export-credit-agency/corporate-social-responsibility
Croazia	Nessuna operazione di questo tipo
Cechia	https://www.egap.cz/en/information-projects-classified-under-categories-and-b-realized-insurance-egap
Danimarca	https://www.ekf.dk/en/about-ekf/csr-at-ekf/category-a-projects

Estonia	Nessuna operazione di questo tipo
Finlandia	https://www.finnvera.fi/eng/export/export-credit-guarantee-operations#toc--environmental-and-social-risk-management-in-finnvera-s-export-financing-operations-
Francia	https://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Qui-sommes-nous/Nos-metiers/International/Assurance-Export/Evaluation-Environnementale-et-Sociale
Germania	https://www.agaportal.de/en/exportkreditgarantien/praxis/projektinformationen#aprojekte
Ungheria	https://exim.hu/en/conditions/eximbank-conditions/bank-regulations/environmental-and-social-policy/disclosure https://exim.hu/en/conditions/mehib-conditions/insurance-regulations/environmental-and-social-policy/disclosure
Italia	https://www.sace.it/chi-siamo/il-nostro-impegno/attenzione-per-l-ambiente?_ga=2.76701596.889797035.1626281990-402413705.1616772793
Lussemburgo	Nessuna operazione di questo tipo
Paesi Bassi	https://atradiusdutchstatebusiness.nl/en/documents/
Polonia	https://kuke.com.pl/projekty-notyfikowane-ex-post
Portogallo	https://www.cosec.pt/en/state-guarantee/
Romania	https://www.eximbank.ro/en/generalinformations/
Slovenia	Nessuna operazione di questo tipo
Slovacchia	https://www.eximbanka.sk/en/english/international-relations/enviroment-protection/information-on-category-a-and-b-projects-supported-by-eximbanka-sr.html?page_id=183478
Spagna	https://www.cesce.es/es/corporativo/agencia-de-credito-a-la-exportacion-eca/publicacion-de-informacion
Svezia	https://www.ekn.se/en/what-we-do/sustainability/transactions-with-environmental-and-social-impact-assessment/ https://www.sek.se/en/sustainability/

Gli Stati membri riesaminano costantemente i loro processi interni per migliorare le rispettive pratiche.

d) Considerazione degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici

Gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici sono sempre più integrati nelle politiche nazionali che disciplinano il modo di operare delle ACE dell'UE, nonché nel quadro normativo generale.

Nel 2020, sei Stati membri avevano istituito politiche nazionali in materia di cambiamenti climatici, di varia natura ma che comprendevano limitazioni per i progetti più inquinanti e/o regimi di incentivi per i progetti rispettosi del clima e/o la non ammissibilità al sostegno dei progetti di produzione di energia elettrica dal carbone non soggetto ad abbattimento. Otto Stati membri stavano valutando l'attuazione di una simile politica. Due Stati membri hanno indicato il progetto di tassonomia dell'UE per le attività sostenibili quale parametro di riferimento di cui si stanno già avvalendo per valutare la dimensione sostenibile dei progetti. Occorre migliorare la formalizzazione delle politiche in materia di cambiamenti climatici in

tutta l'Unione e la Commissione prevede un aumento del numero di ACE dotate di una politica efficace in materia di cambiamenti climatici.

L'Unione europea è impegnata a proporre modifiche alle norme dell'OCSE in linea con gli impegni internazionali assunti nel quadro dell'accordo di Parigi e del Green Deal, anche attingendo alle conclusioni del Consiglio europeo sulla diplomazia climatica ed energetica pubblicate il 25 gennaio 2021 ("Realizzare la dimensione esterna del Green Deal europeo") e al riesame della politica commerciale della Commissione del febbraio 2021 ("Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva"). Nell'aprile 2021 l'Unione europea ha presentato ai partecipanti all'accordo dell'OCSE una proposta volta a porre immediatamente fine alla concessione di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e di aiuti legati per il settore della produzione di energia elettrica dal carbone. Nell'ottobre 2021 è stato quindi concordato il divieto del sostegno alle centrali elettriche alimentate a carbone non soggetto ad abbattimento nel quadro dell'OCSE, con effetti diretti sul quadro normativo dell'UE.

È utile osservare che nessuno Stato membro ha erogato sostegno pubblico a progetti di centrali elettriche alimentate a carbone dopo che nel 2016 è stata adottata l'intesa settoriale sulla produzione di energia elettrica dal carbone.

e) Dovuta diligenza in materia sociale e di diritti umani

Oltre alla dimensione ambientale, la raccomandazione dell'OCSE sugli approcci comuni dalla sua versione del 2012 stabilisce principi comuni per la dovuta diligenza sociale al fine di individuare e affrontare i potenziali impatti e rischi in materia sociale e di diritti umani in relazione alle domande di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. La raccomandazione riguarda importanti potenziali impatti sociali connessi ai progetti, anche in materia di occupazione e condizioni di lavoro (ad es. trattamento equo, discriminazione, libertà di associazione, contrattazione collettiva, alloggi dei lavoratori), salute, sicurezza e protezione della comunità (ad es. esposizione della comunità a malattie, uso di personale di sicurezza), acquisizione di terreni e reinsediamento involontario (ad es. trasferimento fisico, dislocamento economico), adeguato coinvolgimento con le comunità interessate (ad es. consultazione informata e processi di partecipazione, meccanismi di reclamo), popolazioni indigene (ad es. procedura di consenso libero, preventivo e informato), patrimonio culturale. La raccomandazione riguarda anche importanti impatti sui diritti umani connessi ai progetti, tra cui il lavoro forzato, il lavoro minorile, le questioni di genere e la situazione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Un'attenzione particolare è dedicata ai gruppi vulnerabili.

Le pratiche di dovuta diligenza riferite dalle ACE dell'UE sono simili a quelle per i rischi ambientali e solitamente sono attuate nell'ambito di un unico processo. Tutti e venti gli Stati membri che erogano sostegno pubblico indicano di rispettare la dimensione sociale e relativa ai diritti umani della raccomandazione dell'OCSE sugli approcci comuni, che è parte integrante dei loro sistemi decisionali, di dovuta diligenza e di gestione del rischio.

Tutti gli Stati membri che applicano la raccomandazione dell'OCSE sugli approcci comuni hanno confermato di avere esaminato tutte le domande di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico nell'intento di individuare se fosse opportuno effettuare un riesame dal punto di vista sociale e dei diritti umani. Gli Stati membri hanno riferito inoltre che una valutazione di impatto ambientale e sociale è stata effettuata a norma dell'articolo 18 della raccomandazione dell'OCSE sugli approcci comuni per tutte le operazioni oggetto di un

impegno definitivo di un'ACE e classificate come progetti di categoria A che possono avere impatti negativi significativi in ambito sociale e sui diritti umani.

Per le operazioni associate a progetti di categoria B che possono avere impatti negativi non significativi in ambito sociale e sui diritti umani, gli Stati membri riferiscono che i soggetti richiedenti sostegno pubblico hanno sempre fornito informazioni sufficienti in merito ai pertinenti impatti ambientali del progetto a norma dell'articolo 19 della raccomandazione dell'OCSE sugli approcci comuni.

Prima di prendere la decisione di erogare sostegno pubblico a favore di progetti di categoria A o B che possono avere un impatto negativo in ambito sociale e sui diritti umani, gli Stati membri hanno riferito che le rispettive ACE hanno sempre valutato le informazioni derivanti dall'analisi e dall'esame delle operazioni. Le informazioni pertinenti erano contenute nelle relazioni delle valutazioni di impatto ambientale e sociale e raccolte anche tramite i moduli di domanda e i questionari delle ACE, ricerche a tavolino, visite in loco, ricerche svolte da consulenti esterni e contatti diretti con i richiedenti.

Cinque Stati membri hanno riferito di aver individuato, nel 2020, nel corso delle procedure di dovuta diligenza e monitoraggio in materia sociale e di diritti umani, casi di non conformità sempre considerati come inadempienze minori, ancora una volta essenzialmente il mancato rispetto dei termini per la trasmissione di relazioni o informazioni.

Nel 2020 non tutti gli Stati membri avevano istituito un processo di consultazione partecipativo e un meccanismo di reclamo per le comunità interessate. Tale aspetto rappresenta un'area di miglioramento. Diciassette Stati membri su venti disponevano di un meccanismo di reclamo e/o hanno garantito che i richiedenti l'avevano istituito. I tre Stati membri restanti hanno fornito un importo limitato di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (esposizione aggregata al rischio nominale in termini di copertura pura alla fine del 2020 pari a 593 milioni di EUR e nessuna attività di sostegno finanziario pubblico). Uno di essi attualmente sta riesaminando la sua politica in materia sociale e di diritti umani, nell'intento di adottare una nuova politica alla fine del 2021.

Gli Stati membri riesaminano costantemente i loro processi interni per migliorare le rispettive pratiche.

f) Misure di lotta alla corruzione

Nel 2019 i membri dell'OCSE hanno adottato una nuova raccomandazione sulla corruzione e sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, che sostituisce la versione del 2006.

La raccomandazione contiene misure per l'esame, l'attuazione della dovuta diligenza, la valutazione e la decisione in merito all'ammissibilità al sostegno, nell'intento di scoraggiare la corruzione nei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. I richiedenti dovrebbero verificare, in particolare, che tutte le parti coinvolte nelle operazioni non figurino negli elenchi di interdizione delle istituzioni finanziarie multilaterali, quali Banca mondiale, BERS, Banca asiatica di sviluppo, Banca interamericana di sviluppo e Banca africana di sviluppo. Le ACE dell'UE hanno ampiamente adottato e attuato questo strumento quale politica pertinente per valutare il rischio di corruzione.

Tutti e venti gli Stati membri che erogano sostegno pubblico riferiscono di rispettare la raccomandazione dell'OCSE sulla corruzione e sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.

g) Prestiti sostenibili

Nel 2018, i membri dell'OCSE hanno adottato una versione riveduta della raccomandazione dell'OCSE sui prestiti sostenibili e i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, sulla base dei principi e orientamenti dell'OCSE del 2016 per promuovere prestiti sostenibili nella concessione di crediti ufficiali all'esportazione ai paesi a basso reddito.

La raccomandazione è intesa a garantire la mobilitazione di finanziamenti per le necessità di sviluppo dei paesi a basso reddito evitando l'accumulo di un debito eccessivo nel futuro. L'adesione alla raccomandazione va di pari passo con una stretta osservanza delle politiche della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale (FMI) sulla condizionalità relativa ai limiti di indebitamento per il prestito non agevolato e per quanto riguarda i prestiti sostenibili. A norma della raccomandazione gli aderenti hanno approvato anche importanti misure di trasparenza, che comprendono la comunicazione di informazioni alla Banca mondiale e all'FMI.

Tutti e venti gli Stati membri che erogano sostegno pubblico riferiscono di rispettare la raccomandazione dell'OCSE sui prestiti sostenibili e sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.

Nella maggior parte dei casi le valutazioni della sostenibilità del debito rientrano nelle valutazioni generali del rischio paese che incidono sulle politiche di copertura nazionali delle ACE.

h) Altre informazioni contenute nelle relazioni annuali d'attività

Molte ACE dell'UE hanno una politica in materia di responsabilità sociale delle imprese che in genere comporta non soltanto sforzi interni, ma anche uno stretto dialogo con i clienti dell'ACE. In tale contesto, le ACE valutano sempre più spesso le proprie pratiche ed elaborano piani per ridurre il proprio impatto ambientale (ad es. stima dell'impronta di carbonio, piani per la riduzione dell'impronta di carbonio che comprendono politiche di viaggio).

4. Rispetto da parte delle ACE degli obiettivi e degli obblighi dell'Unione

Gli obiettivi generali dell'Unione europea e i principi e gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione sono elencati rispettivamente agli articoli 3 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE). Tra l'altro, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, TUE, nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione europea *"contribuisce [...] allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione*

della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite".

Per quanto riguarda la politica commerciale comune dell'UE, all'articolo 206 e all'articolo 207, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è fatto riferimento ai principi e agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.

Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a formulare una dichiarazione in merito al rispetto, da parte delle ACE dell'UE, degli obiettivi e degli obblighi dell'UE. La Commissione ha stilato il suo resoconto annuale conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 1233/2011. Quindi il resoconto della Commissione, comprendente una valutazione del rispetto da parte delle ACE degli obiettivi e degli obblighi dell'Unione, si basa sulle informazioni contenute nelle relazioni annuali d'attività presentate dagli Stati membri e non può essere considerato esaustivo. Le istituzioni europee ovviamente hanno la facoltà di fissare obiettivi politici comuni più ambiziosi. La Commissione è pronta ad agevolare e a promuovere un dialogo interistituzionale al riguardo, ma deve nel contempo effettuare la propria valutazione in conformità dell'allegato I, punto 3.

La Commissione ritiene che le informazioni disponibili dimostrino chiaramente che le attività di credito all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico dei venti Stati membri che hanno presentato relazioni rispettano gli articoli 3 e 21 TUE. Tali Stati membri hanno elaborato politiche conformi agli obiettivi dell'UE per accompagnare la gestione dei loro programmi di credito all'esportazione, ampiamente basate sulle raccomandazioni specifiche in materia di credito all'esportazione formulate in seno all'OCSE.

Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dalla legislazione sulla concorrenza dell'UE, al livello dell'Organizzazione mondiale del commercio non vi sono state controversie riguardanti i programmi di credito all'esportazione delle ACE dell'UE durante il periodo di rendicontazione, e alla Commissione non sono pervenute denunce in merito a potenziali violazioni di regolamenti dell'UE riguardanti ACE dell'UE.